

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>4705 R</b>	25 settembre 2001	TERRITORIO
Concerne		

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 26 novembre 1997 concernente la modifica della Legge d'applicazione della LF contro l'inquinamento delle acque (LALIA)**

### **1. ORIGINE DEL MESSAGGIO IN ESAME E CONTESTO GENERALE**

#### **1.1 L'iniziativa Lepori/Righetti per il Gruppo PLRT**

Il messaggio qui in esame trae origine dall'accoglimento, in data 21 dicembre 1994, di un rapporto della Commissione della legislazione datato 6 dicembre 1994 favorevole all'iniziativa parlamentare presentata nella forma generica da Bruno Lepori e Argante Righetti per il PLRT per l'introduzione di norme facenti obbligo ai comuni di prelevare tasse sui sacchi dei rifiuti mediante la modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 30 novembre 1992. Come si può leggere a pag. 1 del rapporto menzionato:

*“L'iniziativa in esame chiede una modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA) nel senso di introdurre l'obbligo per i comuni di prelevare tasse sui sacchi dei rifiuti, analogamente a quanto avviene in molti comuni svizzeri e, dall'1.1.94 anche a Chiasso. Gli obiettivi che si vogliono perseguire sono i seguenti: favorire la raccolta separata dei rifiuti e relativo riciclaggio, ridurre il volume dei rifiuti destinati agli impianti di incenerimento o alle discariche, ridurre i costi degli enti pubblici per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e realizzare il principio di causalità (chi inquina paga) ancorato nell'art. 2 della LF sulla protezione dell'ambiente. L'introduzione dell'obbligatorietà avrebbe per effetto di accelerare l'applicazione di un sistema che corrisponde alle moderne concezioni in materia, di impedire disparità tra i Comuni e di scoraggiare il cosiddetto turismo dei rifiuti. La legge cantonale dovrebbe anche fissare i principi del prelevamento.”*

Il rapporto commissionale venne accolto dal Gran Consiglio con 44 voti favorevoli, 13 contrari e 2 astensioni. Nello stesso e durante il dibattito parlamentare che precedette il suo accoglimento furono date pure delle chiare indicazioni in merito ai costi da coprire con la nuova tassa sul sacco. Come riassunto a pag. 2 del messaggio governativo tali indicazioni erano le seguenti:

- rifiuti solidi urbani (RSU): la raccolta e l'eliminazione devono essere finanziate attraverso una tassa sul sacco (tassa causale sul volume) uniforme su tutto il territorio cantonale;
- ingombranti: la raccolta e l'eliminazione devono essere regolamentate a livello comunale con una tassa specifica (per esempio con una tassa causale sul volume);
- raccolte separate: i costi delle raccolte separate devono essere coperti da una tassa base che varia da Comune a Comune e in grado di coprire i costi relativi all'informazione e alla sensibilizzazione.

## **1.2 Il messaggio del Consiglio di Stato**

In data 26 novembre 1997, quasi tre anni dopo l'adozione dell'iniziativa Lepori/Righetti, il Consiglio di Stato licenziava il messaggio qui in esame. In sostanza la proposta governativa ricalca i principi appena descritti ed affida allo stesso Governo cantonale il compito di fissare una tassa sul sacco uniforme per tutto il territorio che permetta di coprire integralmente le spese per l'eliminazione, la raccolta e il trasporto fino alla discarica, all'impianto di incenerimento (o alla stazione di trasbordo) per i Comuni con il costo complessivo più basso. La nuova normativa lascia poi facoltà ai Comuni di prelevare una tassa causale sui rifiuti ingombranti e gli scarti vegetali e una tassa base a copertura degli altri costi, segnatamente quelli connessi con i rifiuti separati e destinati al riciclaggio.

## **2. I PRINCIPI DELLA LF SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL 7 OTTOBRE 1983 (LPAMB)**

L'art. 2 LPAmb sancisce il principio cosiddetto di causalità - spesso riassunto con lo slogan "chi inquina paga" - e stabilisce che le spese delle misure prese secondo questa legge sono sostenute da chi ne è la causa. L'art. 32a LPAmb, in vigore dal 1. novembre 1997, precisa ulteriormente questa norma con riferimento ai costi di smaltimento dei RSU. Sempre in materia di rifiuti, l'art. 31 cpv. 2 LPAmb precisa che i Cantoni hanno la competenza di eliminare i rifiuti urbani e che possono delegarla ai Comuni. Cantoni o Comuni devono coprire i relativi costi mediante una tassa (art. 48 cpv. 1 LPAmb) la quale deve essere posta a carico dei detentori (art. 30 cpv. 1 LPAmb).

Le due sentenze del Tribunale federale del 20 novembre 1995 sui ricorsi dei Comuni di S. Nazzaro e Bellinzona forniscono qualche indicazione importante in merito all'applicazione dei principi contenuti nella LPAmb. Esse ammettono che l'introduzione delle tasse per i rifiuti sia un compito cantonale o comunale e che questi ultimi godono di una certa autonomia nella determinazione delle tariffe potendo far capo ad una certa schematizzazione. Tuttavia le autorità non possono disattendere il principio di cui all'art. 2 LPAmb e nemmeno possono introdurre tariffe lesive del principio costituzionale della parità di trattamento. Il Tribunale federale ha ritenuto ammissibile la tassa forfettaria per genere di utente (economie domestiche) ma ha respinto la differenziazione delle tasse tra residenti e non residenti. Da notare comunque che le sentenze appena menzionate sono precedenti all'entrata in vigore dell'art. 32a LPAmb che ha specificato in maniera piuttosto restrittiva il principio di causalità per quanto riguarda lo specifico settore dei rifiuti.

## **3. L'IMPOSTAZIONE DEL LAVORO DELLA COMMISSIONE**

La Commissione della legislazione ha discusso a più riprese il messaggio qui in esame (30 gennaio 1998, 18 febbraio 2000, 24 marzo 2000, 17 novembre 2000, 1° dicembre 2000, 26 gennaio 2001, 9 marzo 2001, 6 aprile 2001, 13 aprile 2001, 27 aprile 2001, 1 giugno 2001, 6 luglio 2001, 4 settembre 2001, 11 settembre 2001 e 25 settembre 2001), protraendo nel tempo l'adozione di un rapporto sia per motivi di opportunità che per motivi legati ad altre scelte settoriali con effetto sulla modifica della LALIA. Benché il settore complessivo dei rifiuti sia stato nel corso degli ultimi 10 anni teatro di un'importante "querelle" politica, alcuni fatti recenti hanno modificato considerevolmente la portata dell'oggetto che ci occupa, rendendolo di particolare attualità.

Tra questi fatti nuovi si segnalano:

- la decisione del Consiglio di Stato dell'autunno 2000 di abbandonare l'opzione Thermoselect per la costruzione di un impianto definitivo di incenerimento, una decisione che ha permesso un certo appianamento delle "passioni" politiche, ma che ha di fatto protratto nel tempo per diversi anni la costruzione di un impianto di incenerimento definitivo per l'eliminazione dei rifiuti ticinesi;
- l'entrata in vigore all'inizio dell'anno 2000 del divieto di deporre i rifiuti in discarica, rispettato dal Consorzio Nettezza Urbana (CNU) attivo nelle Tre Valli e prorogato eccezionalmente sino a metà 2001 per il Consorzio per la Distruzione Rifiuti (CIR) e sino a metà 2002 per l'Ente Smaltimento Rifiuti del Sottoceneri (ESR) con l'accordo dell'autorità federale.

La combinazione di questi due fattori ha portato e porterà alla necessità di far capo, dal momento della sospensione delle deponie in discarica e per un certo periodo, al trasporto oltre Gottardo di tutti i RSU prodotti in Ticino, fatto che per la materia che ci occupa ha due effetti rilevanti:

- il costo per tonnellata dell'eliminazione dei RSU, finora differenziato per le varie regioni del Cantone e relativamente contenuto (nel 1999 fr. 220.- per l'ESR, fr. 170.- per il CIR e fr. 70.- per il CNU, cfr. allegato A, Censimento rifiuti 1999-2000 pag. 28), subirà un aumento importante e si uniformerà;
- dopo la chiusura della discarica della Valle della Motta la correlazione tra il costo d'eliminazione e il quantitativo di rifiuti da smaltire diverrà più diretto per cui meno RSU verranno trasportati oltralpe, più bassi saranno i costi a carico degli enti pubblici e quindi dei cittadini.

A mente della Commissione questi nuovi fattori rendono oggi più che mai attuale il progetto di tassa sul sacco cantonale per ridurre al minimo i quantitativi di RSU destinati all'esportazione fuori Cantone, e quindi i costi complessivi dello smaltimento.

La necessità di ridurre la mole dei RSU potenziando il riciclaggio è un bisogno che non deve più essere dimostrato. Il potenziamento della raccolta separata ha permesso e permetterà in futuro di aumentare la quota delle materie dei rifiuti destinati al riciclaggio che, grazie al lavoro di sensibilizzazione iniziato negli anni '80, è passata dalle 26'431 tonnellate del 1989 alle 60'213 tonnellate del 1999 (cfr. allegato A pag. 25) ed ha permesso di contenere ridurre di 18'800 tonnellate (-13 %), dal 1989 (valore massimo con 532 kg/ab) al 1999 (423 kg/ab), il quantitativo di rifiuti urbani da eliminare. L'aumento della quota dei rifiuti riciclati, oltre che benefico dal profilo ecologico, ha un sensibile impatto anche di natura economica, poiché come si può leggere nell'allegato A a pag. 28, nel 1999 una tonnellata di RSU da eliminare costava fr. 302.- contro i fr. 163.- dello stesso quantitativo di RSU destinato al riciclaggio (-46%).

Sugli aspetti economico/finanziari connessi più specificatamente alla proposta di tassa sul sacco cantonale, la Commissione ha ritenuto di dover innanzitutto ribadire la necessità per il nostro Cantone di garantire il rispetto su tutto il suo territorio dei principi della LPAmb, ma ha anche dovuto constatare come le modalità pratiche di copertura dei costi causati dallo smaltimento dei rifiuti hanno una connessione diretta con il comportamento maggioritario dei cittadini. A questo proposito si segnala un'interessante analisi merceologica del contenuto specifico dei RSU condotta nel febbraio 2001 dall'ESR che ha mostrato una netta differenza del contenuto dei sacchi consegnati in Comuni con diversi tipi di tassazione sui rifiuti. Secondo tale indagine, se in un Comune dove vige la tassa sul

sacco la percentuale dei materiali riciclabili presente nei RSU era di ca. il 12%, in uno dove non vi è alcuna tassazione questa quota è arrivata al 29%,. La differenza tra questi due dati empirici può dare l'idea di quanto sia importante il margine di miglioramento nel settore delle raccolte separate.

Per la Commissione della legislazione è evidente che la tassa sul sacco è una misura che si applica principalmente agli effetti del problema della sovrapproduzione di rifiuti piuttosto che alle sue cause. Tuttavia essa ritiene che la sua introduzione possa influenzare direttamente anche queste ultime. Con il nuovo sistema i consumatori tenderanno infatti a prestare più attenzione al momento dell'acquisto dei beni, lasciando nei negozi gli imballaggi inutili e quindi stimolando direttamente i produttori ad una riduzione dei potenziali rifiuti.

#### **4. RAPPORTO TRA IL PRINCIPIO “CHI INQUINA PAGA” E IL PRINCIPIO DELLA CORRESPONSIONE**

È utile in questa sede ribadire che l'introduzione della tassa sul sacco non risponde ad imperativi finanziari o a necessità di bilancio. Essa tende a mettere in pratica il principio di causalità di cui all'art. 2 LPAmb e l'obiettivo della sua introduzione è unicamente quello di influire sul comportamento dei cittadini spingendoli a separare i rifiuti in maniera maggiore di quanto non facciano già attualmente. Proprio tenendo in considerazione questo obiettivo la Commissione della legislazione ha deciso di valutare con attenzione le varie componenti che concorrono a formare il prezzo finale per lo smaltimento dei rifiuti e di attribuire alla tassa sul sacco il compito di coprire solo quei costi il cui ammontare può effettivamente dipendere dal comportamento individuale. In questo modo si evita di accollare alla responsabilità del singolo individuo delle scelte che non gli competono e nel contempo gli si fornisce una possibilità concreta di risparmiare soldi assumendo un comportamento corretto.

#### **5. LE COMPETENZE CANTONALI E COMUNALI**

##### **5.1 Le competenze cantonali**

La Commissione ha voluto analizzare con cura le competenze attribuite dalla LPAmb ai Cantoni per poter conoscere il concreto margine di manovra quanto al varo di norme che impongono agli utenti di far capo al servizio di smaltimento dei rifiuti predisposto dal Cantone e/o delegato ai Comuni.

Secondo l'art. 31b cpv. 1 LPAmb, è compito dei Cantoni smaltire i rifiuti urbani, quelli provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici e di depurazione delle acque di scarico, nonché i rifiuti il cui detentore non è identificabile o è insolvente. Per lo smaltimento di questo tipo di rifiuti la legislazione federale ha pertanto istituito un monopolio cantonale, conciliabile con la libertà di industria e commercio (cfr. DTF 123 II 359; URP 1998 pag. 61). Il detentore di questi rifiuti, conformemente al cpv. 3 dell'art. 31b LPAmb, è obbligato a consegnarli nell'ambito delle azioni di raccolta previste dai Cantoni oppure nei posti di raccolta stabiliti dagli stessi. La nozione di rifiuto urbano appartiene al diritto federale ed è definita all'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR). Sono considerati rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche e quelli di composizione simile provenienti per esempio dall'artigianato o dalle aziende di servizio di utilità pubblica, ritenuto che in singoli casi la

delimitazione tra rifiuto urbano e rifiuto specifico dell'attività industriale o artigianale può essere problematica (cfr. Messaggio concernente la modificazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 giugno 1993, pag. 51). Secondo la dottrina, i rifiuti provenienti dalle imprese artigianali ed industriali possono essere equiparati ai rifiuti urbani, non solo se risultano paragonabili dal profilo della composizione, ma pure da quello della quantità. Con ciò dovrebbe essere escluso l'obbligo per i Cantoni di eliminare i rifiuti dell'industria e dell'artigianato, che, pur se paragonabili qualitativamente ai rifiuti prodotti dalle economie domestiche, risultano quantitativamente molto superiori (Sentenza della I camera di diritto pubblico del Tribunale federale del 25 giugno 1998, 1A.264/1997 e 1P.558/1997, pag. 11).

Il messaggio del Consiglio federale concernente la Legge sulla protezione dell'ambiente del 31 ottobre 1979 (FF 1979, pag. 774), rilevava che:

*“malgrado il diritto federale imponga ai Cantoni soltanto l'eliminazione dei rifiuti urbani, numerose collettività mettono oggi i propri impianti a disposizione per trattarvi i rifiuti artigianali ed industriali; ciò è più che auspicabile, sempreché i rifiuti in questione si prestino, per genere e quantità, all'eliminazione o al riciclaggio in detti impianti”.*

Il Tribunale federale, in una sentenza del 25 giugno 1998, malgrado in definitiva non risolveva il problema a sapere se l'obbligo di smaltimento dei Cantoni debba dipendere da un criterio quantitativo e, in caso affermativo, in quale misura, dubita che l'interpretazione data dal Consiglio federale e quella proposta dalla dottrina secondo i quali, ripetiamo, la questione del quantitativo va pure considerata nella definizione di rifiuto urbano, corrisponda ancora ad una corretta concezione dell'eliminazione dei rifiuti urbani. A mente dell'Alta Corte federale, l'art. 31b LPAmb dà la possibilità ai Cantoni di pianificare ed organizzare razionalmente l'eliminazione dei rifiuti, evitando soluzioni particolaristiche che potrebbero risultare problematiche dal profilo ecologico. Questo intento potrebbe essere osservato lasciando smaltire all'Ente pubblico i rifiuti delle imprese che corrispondono, per la loro composizione, a quelli delle economie domestiche. Il Tribunale federale ritiene che a favore di questa interpretazione ci siano da una parte le elevate esigenze tecniche, logistiche e finanziarie richieste per l'esercizio di un impianto d'incenerimento e dall'altra il fatto che i Cantoni, rispettivamente i Comuni, sono in ogni caso obbligati a gestire questi impianti. In questo contesto i Cantoni possono considerare i quantitativi di rifiuti delle imprese nella loro pianificazione ai sensi dell'art. 31 LPAmb. Lo stesso Tribunale si chiede che senso possa avere di obbligare le imprese private a far costruire degli impianti d'incenerimento per rifiuti (almeno dal profilo qualitativo) urbani, quando parallelamente l'Ente pubblico deve gestire degli impianti corrispondenti. In quest'ambito inoltre intravede pure il pericolo della nascita di un mercato di imprese di smaltimento ecologicamente discutibili e quindi più convenienti dal profilo economico. In questo discorso va naturalmente pure inclusa la questione dell'organizzazione dei trasporti dei rifiuti.

Il Tribunale federale, in una sentenza del 22 giugno 1999 (pubblicata in URP 1999 pag. 786), ha poi precisato che i rifiuti artigianali e industriali comparabili per genere ai rifiuti urbani devono essere trattati come rifiuti non separati. In base all'art 31b cpv. 1 prima frase LPAmb essi devono essere eliminati dai Cantoni che possono prevalersi di un monopolio in materia. Se invece questi rifiuti possono essere separati i Cantoni hanno il diritto di obbligare i detentori ad eliminarli autonomamente; da parte loro i detentori possono a loro volta rivendicare questo diritto (cfr. art. 31b, cpv. 1 seconda frase LPAmb e art. 12, cpv. 3 OTR).

## 5.2 Le competenze dei Comuni

Facendo uso della possibilità di cui all'art. 31 cpv. 2 LPAmb, con gli artt. 68 e segg. LALIA il compito di eliminare i rifiuti è stato delegato dal Cantone ai Comuni.

Le conseguenze pratiche di questa scelta pongono una serie di problemi alla riforma qui in esame. Oggi infatti ogni Comune regola le tasse sui rifiuti in maniera autonoma, sia per quanto riguarda le modalità della loro percezione che per gli importi richiesti ai cittadini. Il passaggio da questo regime a quello nuovo con la tassa cantonale sul sacco è positivo ma potrebbe risultare delicato

- perché nei Comuni dove le tasse sui rifiuti sono inesistenti (Lugano e Stabio) o molto basse (il 9.3% dei Comuni, pari al 14.2% della popolazione, ha una copertura dei costi complessivi inferiore al 40%) la tassa sul sacco verrà inevitabilmente recepita come un nuovo costo a carico dei cittadini e non come una tassa sostitutiva di una precedente;
- perché la conformazione territoriale dei Comuni e la loro distanza dai luoghi di consegna dei RSU è molto diversificata e la definizione della tassa sulla base dei costi complessivi più bassi, compresi quelli di raccolta e trasporto, arrischia di penalizzare le zone periferiche del Cantone;
- perché sul fronte dei grandi produttori non esiste una regolamentazione uniforme quanto alla loro posizione rispetto al monopolio comunale (obbligo di consegna, obbligo di smaltimento in proprio, possibilità di consegnare, cfr. ad 5.1.) anche se i regolamenti comunali prevedono di regola che per consegne di grandi quantitativi da parte di artigiani, industrie, servizi, ecc. o sia rifiuto il costo causato dal recupero o si faccia capo direttamente alle ditte di riciclaggio e smaltimento autorizzate.

## 6. LA SEPARAZIONE E IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI

In questo capitolo riassumiamo i dati principali sulla separazione e il riciclaggio dei rifiuti nel nostro Paese e nel nostro Cantone. Questi dati attualizzano quelli contenuti nel rapporto commissionale 6 dicembre 1994 sull'iniziativa Lepori/Righetti.

### 6.1 In Svizzera

Gli ultimi dati recensiti e pubblicati dall'Ufficio federale delle foreste e del paesaggio (UFAFP), si riferiscono al 1998 (cfr. allegato B Documento nr. 119 Statistique des déchets 1998 pag. 32-33). Secondo queste indicazioni la quota di rifiuti raccolti separatamente e destinati al riciclaggio in Svizzera, senza contare il vetro e la carta non raccolto dai Comuni, era del 34% (cfr. allegato A pag. 25 nota 1). Nei Cantoni dove vige la tassa sul sacco questa percentuale è più elevata ed arriva, ad esempio, al 50% a Zurigo, al 43% a Berna e al 41% a S. Gallo.

### 6.2 In Ticino

I dati più recenti concernenti i rifiuti in Ticino (quantitativi, costi, aspetti legali, definizioni, ecc.) sono stati pubblicati nel marzo 2001 dall'Ufficio cantonale di statistica. Il Censimento rifiuti 1999-2000 (allegato A) indica, a pag. 27, che la quota dei rifiuti raccolti separatamente nel nostro Cantone è del 31.6%. Tale dato, confrontato a quello nazionale, mostra la buona predisposizione dei ticinesi alla raccolta separata. L'introduzione della tassa sul sacco, anche grazie a questa predisposizione, potrebbe facilmente far crescere la quota dei rifiuti separati e potrebbe permettere al Ticino di raggiungere l'obiettivo

federale del 40% o, in ogni caso, di eguagliare i risultati dei Cantoni che avviano al riciclaggio una quota di pattume superiore alla media nazionale.

## **7. LE VARIE COMPONENTI DI COSTO A CARICO DEI COMUNI**

### **7.1 L'eliminazione (deponia o incenerimento)**

Dopo l'entrata in vigore dal 1. gennaio 2000 del divieto di deporre gli RSU in discarica, salvo per quanto riguarda la proroga temporanea concessa al Ticino di cui si è già detto, l'eliminazione dei RSU verrà eseguita fuori Cantone. Il costo di questa operazione, che comprende le spese di trasporto dalle stazioni di trasbordo all'impianto di incenerimento, tenderà ad essere unitario per tonnellata, indipendentemente dalla provenienza dei rifiuti (Sottoceneri o Sopraceneri). Dopo la fase transitoria tutti i RSU andranno inceneriti nel futuro impianto cantonale, anche qui con costi unitari per tonnellata. Ai costi di eliminazione vera e propria deve essere aggiunta una quota di ca. fr. 70.- (dati ESR) per il personale, per i costi amministrativi, per la post-gestione delle discariche, la sensibilizzazione, lo smaltimento dei rifiuti speciali delle economie domestiche, ecc.). che oggi non sono unitari per ESR, CIR e CNU. Anche per questa quota di costi, l'istituzione del futuro Ente cantonale per la gestione dei rifiuti porterà ad un'uniformizzazione.

### **7.2 La raccolta e il trasporto in discarica o all'impianto di incenerimento**

I costi di raccolta dei RSU sono molto differenti da Comune a Comune e dipendono dalla conformazione del territorio comunale, dalla struttura insediativa (centri urbani, zone residenziali, aree periferiche, zone industriali), dalle sinergie con altri Comuni (consorzi di raccolta), dal numero dei giri di raccolta organizzati e dal tipo di gestione del servizio (pubblico, appalto a privati). Nel 1999 (cfr. allegato A pag. 29) la raccolta degli RSU era organizzata tramite 12 consorzi (140 Comuni pari al 25% della popolazione). I restanti 107 Comuni erano organizzati autonomamente. Solo in minima parte questi costi dipendono dalla quantità di RSU separati. A mente della Commissione appare quindi opportuno non includere queste spese in quelle da coprire con la tassa sul sacco.

La stessa conclusione vale per i costi di trasporto sino al punto di raccolta cantonale. Queste spese dipendono essenzialmente dalla distanza tra il Comune e il punto di consegna dei RSU e dal tipo di gestione del servizio (pubblico, appalto a privati). Per ragioni di equità, la Commissione ha però introdotto nel disegno di legge una norma (art. 69 cpv. 3) che fissa il principio del sussidiamento del trasporto dei rifiuti urbani dai Comuni ai punti di raccolta designati dal Cantone o dal futuro ente unico. Si tratta di un provvedimento di politica regionale finanziato dalle imposte cantonali i cui beneficiari sono i Comuni delle zone discoste.

### **7.3 Il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti separati**

Il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti separati, lungi dal coprire i costi o dal produrre dei profitti, nella fase attuale genera dei costi, anche se, come detto in precedenza, essi sono nettamente inferiori a quelli dei rifiuti urbani destinati all'eliminazione (nel 1999 tale differenza in fr. per tonnellata era di ben il 46% in meno, cfr. allegato A pag. 28). Per evitare malintesi sul principio della tassa sul sacco e per non scoraggiare gli utenti a separare accuratamente carta, vetro, ferro ecc. la Commissione ritiene, come del resto già proposto dal Governo, che queste spese debbano essere escluse da quelle coperte con tale tassa.

## **8. IL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN SVIZZERA**

I dati 1998 riportati nell'allegato B alle pagg. 53-54 indicano che il 52% dei Comuni svizzeri, rappresentanti il 65% della popolazione, conosce una forma di tassa sul volume o sul peso (tassa sul sacco), con o senza tassa base aggiuntiva. Dal 1994 al 1998 il numero dei Comuni che finanziano totalmente o parzialmente l'eliminazione dei rifiuti con delle tasse proporzionali al volume o al peso dei rifiuti è aumentato del 7%, pari all'8% della popolazione. L'introduzione della tassa sul sacco in Ticino si inserirebbe perfettamente in questa linea di tendenza nazionale e costituirebbe un allineamento con la maggioranza dei cittadini e dei Comuni svizzeri. Purtroppo le statistiche federali non forniscono dei dati quanto al grado di copertura dei costi complessivi da parte dei Cantoni che fanno capo al sistema della tassa sul sacco. Nei Cantoni di Berna, Zurigo e San Gallo, già presi a riferimento più sopra, il grado di copertura dei costi è comunque generalmente superiore a quello ticinese.

## **9. IL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN TICINO**

La copertura dei costi complessivi del settore dei rifiuti urbani è stata nel 1999 del 58,2% (cfr. allegato A pag. 29). Nei Comuni del CNU la copertura raggiunge il 74% mentre i Comuni del CIR raggiungono una copertura del 65% e quelli dell'ESR solamente del 52%. Analizzando i dati in modo più approfondito si nota che 64 Comuni (60641 abitanti) hanno una copertura che va dall'80% al 100%, 72 Comuni (113163 abitanti) tra il 60% e l'80%, 64 Comuni (56378 abitanti) tra il 40% e il 60% e 23 Comuni (42872 abitanti) tra lo 0% e il 40%. Per 24 Comuni (28737 abitanti) risulta una copertura addirittura superiore al 100%. Il 35.2% dei Comuni, pari al 32.8% della popolazione, ha una copertura dei costi inferiore al 60% mentre il 9.3% dei Comuni, pari al 14.2% della popolazione, ha una copertura inferiore addirittura al 40%.

Nei Comuni di Lugano e Stabio non sono prelevate tasse per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. I costi sono finanziati integralmente con le imposte comunali. I Comuni di Novazzano, Coldrerio e Genestrerio non pagano tasse di smaltimento all'ESR per decisione politica legata all'ubicazione della discarica della Valle della Motta.

Nei Comuni di Chiasso, Giubiasco e Minusio è stata introdotta la tassa sul sacco. A Chiasso, dove il sacco da 35 l. costa fr. 2.80, e Giubiasco, dove il sacco da 35 l. costa fr. 1.60, non sono prelevate tasse base per la copertura dei costi residui. A Minusio, dove il sacco da 35 l. costa fr. 1.-, esiste una tassa base complementare a quella sul sacco. Per Chiasso la copertura dei costi globali con la tassa sul sacco è del 83% e per Giubiasco del 30%. Per il Comune di Minusio la copertura complessiva è del 50%. Il Comune di Bioggio ha adottato a titolo di prova nel 2000 un sistema di contenitori interrati speciali per RSU, carta/cartone e vetro con la possibilità di registrazione automatica delle consegne. Ogni cittadino è dotato di una chiave (micro/chip) che permette di controllare la persona che ha depositato il rifiuto, l'orario del deposito e, per certe categorie, il quantitativo di rifiuto consegnato. Anche con l'introduzione di una tassa sul volume questo metodo può essere mantenuto senza problemi particolari.

## 10. LA PROPOSTA COMMISSIONALE

### 10.1 I principi della proposta

Nella sua seduta del 6 aprile 2001 la Commissione della legislazione ha scartato l'ipotesi di un congelamento ulteriore del messaggio per questioni di opportunità politica ed ha delineato i principi direttori per procedere all'estensione a livello cantonale della tassa sul sacco. Essi si discostano da quanto progettato dal Consiglio di Stato con il messaggio qui in esame e possono così essere riassunti:

- un sacco ufficiale unico per tutto il Cantone: la Commissione ha ritenuto che, per ragioni di praticità, l'idea della tassa sul sacco cantonale debba corrispondere ad un sacco ufficiale unico da usare in tutto il comprensorio. Con il sacco unico il fenomeno del turismo dei rifiuti verrebbe efficacemente scoraggiato e la distribuzione dei sacchi enormemente facilitata. Scartata quindi la proposta di 238 sacchi comunali con una tassa uniforme, come proposto nel messaggio;
- una tassa riorientativa: la Commissione, come già espresso più sopra, ha ritenuto di dover mettere l'accento sul carattere riorientativo della tassa, con la quale si vuole innanzitutto spingere il cittadino ad incrementare la raccolta separata. Per questa ragione essa sarà destinata a finanziare i soli costi di eliminazione dei RSU mentre le altre spese (raccolta, smaltimento dei materiali destinati al riciclaggio, ecc.) dovranno venir coperte in altro modo. La Commissione ha deciso quindi di non seguire la proposta governativa basata su una tassa mirante a coprire i costi complessivi più bassi, poiché essa andava a finanziare anche costi non direttamente dipendenti dalla correttezza della popolazione nella separazione dei rifiuti;
- chi decide paga: la Commissione ha ritenuto che l'introduzione del sacco unico cantonale e la competenza per il Consiglio di Stato di decidere l'ammontare della tassa sul sacco devono necessariamente portare al trasferimento dai Comuni al Cantone dell'onere di provvedere all'eliminazione degli RSU. Il Cantone avrà quindi d'ora innanzi il compito di decidere a quanto dovrà ammontare la tassa, di incassarla e di finanziare con i proventi così ottenuti l'eliminazione dei rifiuti solidi non destinati al riciclaggio, a breve termine mediante l'Ente unico cantonale di prossima istituzione;
- autonomia comunale sulle altre spese: in ossequio al principio dell'autonomia comunale ed ai principi della LPAmb, i Comuni restano liberi, tramite regolamento, di fissare delle tasse causali specifiche per gli ingombranti e gli scarti vegetali e di definire una tassa base per la copertura delle rimanenti spese derivanti dalla gestione dei rifiuti, in specie dalla loro raccolta.

### 10.2 Ammontare indicativo della tassa

Siccome secondo l'impostazione commissionale la tassa sul sacco sarà destinata a coprire i costi di eliminazione degli RSU, il suo ammontare indicativo dipende essenzialmente dal costo della tonnellata di questi rifiuti. I dati attualmente disponibili indicano che nel prossimo futuro è ragionevole pensare che questo costo sarà di ca. fr. 320.- per tonnellata, un prezzo nettamente superiore a quello medio del 1999 che era di fr. 186.- (cfr. allegato A pag. 28 dove, per difetto, si può calcolare questo dato sottraendo dal costo complessivo della tonnellata di fr. 302.- quello inerente la sola raccolta di fr. 116.-). Considerato che, secondo le indicazioni dei responsabili comunali di Chiasso e Giubiasco, nei Comuni dove la tassa sul sacco è una realtà il peso medio del sacco da 35 l. si aggira sui 5.2 kg., il livello della futura tassa può quindi indicativamente essere determinato per

questo contenitore in un massimo di fr. 1.66. Naturalmente si dovranno attendere le esperienze dei primi anni ed i primi dati statistici complessivi per una definizione più precisa di questi parametri, che attualmente possono solo essere frutto di un estimo. A titolo di confronto osserviamo che i responsabili dei Cantoni di Zurigo, Berna e Uri hanno grossomodo confermato il dato relativo al peso medio del sacco da 35 l. (5 kg. a Zurigo, 5.5 kg. a Berna e Uri) mentre a S. Gallo il dato è superiore (6-7 kg.).

### 10.3 Cosa cambia dal profilo finanziario per i cittadini

La determinazione delle conseguenze finanziarie per i cittadini dell'introduzione della tassa sul sacco secondo il modello qui proposto necessita di due premesse importanti.

- Sulla base dei dati attuali, per oltre i 5/6 della popolazione i costi complessivi per i rifiuti non cambiano: fino ad ora il grado di copertura dei costi complessivi dipendeva dalle sole tariffe comunali. In futuro esso sarà il prodotto del cumulo di quelle cantonali (tassa sul sacco) e di quelle comunali riviste al ribasso a seguito della nuova ripartizione di competenze tra Cantone e Comuni. In sostanza, quindi, in futuro le differenze sul grado di copertura dei costi complessivi tra i vari Comuni dipenderanno solo dai costi e dai ricavi che il nuovo sistema lascerà alla competenza degli enti locali (servizio di raccolta, raccolte separate, ingombranti, scarti vegetali ecc.). Considerato che l'introduzione della tassa sul sacco avrà per effetto un grado minimo di copertura per tutti del 43% (calcolo dell'amministrazione sulla base dei dati 1999), i Comuni che hanno attualmente un grado superiore potranno mantenerlo invariato operando con la riforma delle tariffe comunali. Solo per 1/6 della popolazione vi sarà un aumento complessivo dei costi: si tratta di quel 9.3% dei Comuni, pari al 14.2% della popolazione, che ha oggi un grado di copertura complessivo inferiore al 40%.
- Se vi saranno degli aumenti dei costi rispetto al passato, ciò non è dovuto all'introduzione della tassa sul sacco: il forte incremento del costo di eliminazione della tonnellata di RSU, che passerà dai fr. 186.- del 1999 ai fr. 320.- del prossimo futuro (+72%), è certamente un fattore importante per l'aumento delle tasse dei rifiuti, ma ciò non ha nulla a che vedere con l'introduzione della tassa sul sacco. Se, come visto in precedenza, l'ammontare indicativo della tassa, calcolato su un prezzo alla tonnellata di fr. 320.-, sarà di fr. 1.66, ciò è dovuto essenzialmente al nuovo costo della tonnellata stessa. Il calcolo della tassa sulla base del prezzo del 1999 (fr. 186.- per tonnellata) avrebbe dato un importo di fr. 0.96 per un sacco da 35 litri. In altre parole, anche senza la tassa sul sacco i Comuni saranno costretti in futuro a ritoccare verso l'alto le attuali tariffe forfettarie, poiché con il trasporto dei rifiuti fuori Cantone - complessivamente più oneroso - e con l'aumento delle tariffe di eliminazione, lo smaltimento sarà complessivamente più costoso rispetto a quello attuale.

Con queste due importanti premesse si può affermare che per la grande maggioranza dei cittadini

l'introduzione della tassa sul sacco costituirebbe solo un'opportunità in più in favore di un risparmio personale e un contributo ad un risparmio collettivo.

Per la copertura dei costi di raccolta e trasporto dei RSU nonché per quelli legati alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti separati e destinati al riciclaggio i Comuni resteranno liberi di prevedere tasse base unitarie, forfettarie, ecc. da aggiungere alla tassa sul sacco cantonale. Maggiori saranno queste tasse complementari, più elevato sarà il grado di copertura dei costi complessivi. I Comuni delle zone discoste potranno far capo

agli appositi sussidi di cui all'art. 69 cpv. 3 che dovranno essere determinati dal Consiglio di Stato.

A proposito dei costi legati ai rifiuti consegnati separatamente, sebbene la LPAmb conglobi queste spese tra quelle da coprire secondo il principio della causalità, la Commissione invita i Comuni a dar prova di cautela, poiché l'applicazione estrema della causalità anche ai rifiuti separati arrischia di essere controproducente e di disincentivare la separazione dei vari materiali destinati al riciclaggio da parte della popolazione.

La Commissione ha ripreso nel testo legale la suggestione del Governo di lasciare ai Comuni la libertà di prevedere tasse causali specifiche per i rifiuti ingombranti e per gli scarti vegetali. Per evitare evidenti disparità di trattamento a favore dei grandi utenti che, in ragione della loro specifica attività, fanno capo quasi esclusivamente ai servizi legati alla gestione dei materiali separati,

la Commissione ha pure ritenuto utile prevedere nella legge la possibilità per i Comuni di introdurre tasse causali specifiche mirate a questi utenti particolari. È ad esempio il caso degli uffici per quanto riguarda la consegna della carta, dei ristoranti per quanto riguarda la consegna del vetro ecc; naturalmente a questi utenti resta sempre la possibilità di provvedere allo smaltimento dei rifiuti secondo canali privati già oggi collaudati.

#### **10.4 Tassa sociale o asociale?**

Una delle obiezioni maggiori all'introduzione della tassa sul sacco è la sua presunta asocialità, poiché essa colpisce in maniera uguale persone con redditi diversi e situazioni familiari diverse.

A questo proposito è utile ricordare che, malgrado si parli comunemente di "tassa", il costo del sacco è una tariffa che non ha carattere fiscale e quindi risponde alla normale logica del prezzo unitario, esattamente come il costo del biglietto del bus, del kg. di pane o dell'entrata del cinema. A questo principio si ispirano anche la maggior parte delle tasse forfettarie comunali attualmente vigenti, che non fanno alcuna distinzione di carattere sociale. Lo scopo della tassa sul sacco è soprattutto riorientativo, nel senso che serve a far modificare il comportamento delle persone che non si curano di separare i materiali riciclabili dai rifiuti domestici e a premiare chi procede scrupolosamente a questa separazione.

Siccome una famiglia di 4 persone non dovrebbe mediamente produrre più di 100 sacchi all'anno (dato medio confermato anche dai responsabili dei Cantoni di Zurigo, Berna e S. Gallo), considerata una tassa di fr. 1.66 per sacco, essa avrebbe a suo carico un costo annuo di fr. 166.-. Ma con una certa attenzione nella separazione dei rifiuti e la diminuzione degli RSU a 3 sacchi ogni quindici giorni, tale costo scenderebbe a fr. 129.- annui, con un risparmio per il budget familiare, un aumento dei rifiuti riciclati ed una conseguente economia per l'intera collettività. Un'attenzione ancora maggiore potrebbe portare la medesima famiglia ad usare 1 solo sacco a settimana, con un costo annuo di fr. 86.-.

Pur ribadendo il principio del costo unitario, esattamente come accade per il costo dei trasporti pubblici, allo scopo di evitare la penalizzazione di un certo tipo di utenza, la Commissione ha comunque ritenuto di dover menzionare tra le prerogative dei Comuni quella di determinare delle facilitazioni sociali. Tali facilitazioni sono principalmente individuate nell'esonero, mediante

concessione gratuita di un certo numero di sacchi ufficiali, alle famiglie numerose, a quelle con figli in tenera età (per tener conto del volume creato dai pannolini) e per quelle che annoverano tra i loro membri persone incontinenti. Il costo dei sacchi ufficiali così erogati andrebbe a carico del Comune.

## **11. CONSEGUENZE FINANZIARIE PER IL CANTONE**

La cantonalizzazione dell'eliminazione degli RSU non dovrebbe avere conseguenze finanziarie per il Cantone se la scelta del Consiglio di Stato sarà quella di coprire integralmente i costi tramite la tassa sul sacco. Naturalmente nei primi anni il passaggio al nuovo modello potrebbe avere qualche incidenza economica causata dalle difficoltà di calcolare con esattezza i costi da coprire e l'importo della tassa sui singoli contenitori.

## **12. COMMENTO AGLI ARTICOLI**

### **Art. 68**

Il testo dell'art. 68 LALIA rimane sostanzialmente invariato poiché relativo alla raccolta dei rifiuti che resta di competenza comunale. Vengono unicamente modificate le terminologie, per adattarle a quelle della LPAmb, e viene aggiunta la possibilità per il Consiglio di Stato di emanare prescrizioni in materia di rifiuti ingombranti. Questo ultimo punto potrebbe avere una certa importanza nella misura in cui vi fossero delle divergenze tra Comuni e Cantone sulla definizione di questi rifiuti, la cui competenza resterà ai Comuni. A scanso di equivoci, si rileva che laddove l'articolo in rassegna conferisce al Consiglio di Stato di emanare delle prescrizioni, queste ultime sono da intendere come "prescrizioni tecniche necessarie che non devono violare l'autonomia del Comune. Si rileva pure che l'espressione "...per tutto il loro territorio..." di cui al cpv. 1 deve essere relativizzata. La competenza di definire precisamente il comprensorio di raccolta spetta al Comune che, sulla base dei principi del servizio pubblico e della parità di trattamento dei cittadini, adotta delle norme a tale scopo per via di regolamento.

### **Art. 69**

Il nuovo cpv. 1 è la base legale che determina la competenza comunale per l'eliminazione dei rifiuti raccolti separatamente. Rimane implicito che le spese di smaltimento dei rifiuti che non si prestano ad una normale eliminazione (art. 68 cpv. 5) non possono essere messe a carico dei Comuni ma restano a carico del loro produttore.

Il nuovo cpv. 2 è invece la base legale che determina la competenza cantonale per l'eliminazione dei RSU. Da osservare che la formulazione del cpv. 2 tiene conto dell'attuale situazione di fatto quanto alle aziende che si occupano dell'eliminazione di questi rifiuti, in parte già dipendenti dal Cantone (ESR) e in parte ancora dipendenti dai Comuni (CIR e CNU). L'istituzione del futuro Ente cantonale permetterà il superamento e la semplificazione di questa disposizione.

Il nuovo cpv. 3 introduce il principio del sussidiamento del trasporto dei rifiuti urbani dalle zone particolarmente discoste. Si tratta di un provvedimento di politica regionale, finanziato con le imposte ordinarie, che persegue l'equità nel trattamento di tutti i cittadini residenti sul territorio cantonale. Il trasporto sussidiato è quello dai Comuni ai luoghi di raccolta, compattazione e trasbordo definiti dal Cantone o dal futuro ente unico. La determinazione delle zone discoste e l'ammontare del sussidio sono lasciati al Consiglio di Stato che deciderà per via di regolamento.

Il nuovo cpv. 4 riprende l'attuale lettera c., ma esclude la possibilità della privatizzazione della gestione degli impianti, in linea con i recenti indirizzi di politica dei rifiuti discussi dal Gran Consiglio il 23 aprile 2001.

### **Art. 69a**

La disposizione riprende la proposta governativa, ma limita i costi da coprire a quelli di eliminazione dei RSU e affida il compito di tale eliminazione e quello di incasso della tassa al Cantone. La tassa è fissata con riferimento al sacco da 35 l., mentre per gli altri contenitori essa sarà calcolata proporzionalmente ai diversi volumi di questi ultimi. A titolo di esempio la tassa per il sacco da 60 l. sarà calcolata secondo la formula:

$$\frac{\text{tassa} \times 60}{35}$$

e così di seguito.

La forchetta della tassa sul sacco è adeguata a coprire costi fino a ca. fr. 500.- alla tonnellata. Al Governo toccherà segnatamente l'incombenza di decidere sulla copertura parziale o totale dei costi e di determinare le prescrizioni organizzative; la menzione dei "sistemi equivalenti" di cui al cpv. 3 tiene conto dell'attuale esperienza del Comune di Bioggio, la quale, essendo perfettamente compatibile con lo spirito della presente riforma, potrà continuare.

### **Art. 70**

La norma elenca le possibilità lasciate ai Comuni, sia per la percezione di tasse causali particolari, sia per la percezione di tasse causali destinate ai grandi utenti, sia per la percezione delle tasse base, sia per l'introduzione di facilitazioni a carattere sociale. A questo proposito la Commissione individua le facilitazioni principali nell'esonero, mediante concessione gratuita di un certo numero di sacchi ufficiali, alle famiglie numerose, a quelle con figli in tenera età (per tener conto del volume creato dai pannolini) e per quelle che annoverano tra i loro membri persone incontinenti.

### **Modifica di legge**

La legge di istituzione dell'ESR deve necessariamente essere modificata per adattarla alla modifica della LALIA secondo il modello qui proposto.

### **Norma transitoria**

La norma intertemporale intende innanzitutto evitare che i Comuni siano tentati di non adattare i propri regolamenti comunali all'introduzione della tassa sul sacco cantonale, segnatamente a non ridurre proporzionalmente le tasse complementari di spettanza del Comune.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore del nuovo sistema si reputa giudizioso lasciare al Consiglio di Stato di deciderne il momento più opportuno, ritenuto che il trasferimento di parte delle competenze al Cantone necessiterà di un certo lavoro preparatorio e che dovranno pure essere modificati tutti i regolamenti comunali in materia.

### **13. CONCLUSIONI**

La proposta contenuta nel presente rapporto ci pare rispondere in maniera equilibrata alla volontà del Parlamento di introdurre la tassa sul sacco cantonale ed alle resistenze da più parti manifestate al proposito. I sottoscritti commissari invitano pertanto a sostenere il disegno di legge così come emendato dalla Commissione.

Per la Commissione legislazione:

Manuele Bertoli, relatore

Allidi-Cavalleri - Canonica G. - Carobbio -

Dafond - Dell'Ambrogio - Duca Widmer - Fiori -

Genazzi - Ghisletta D. - Jelmini - Lepori

Disegno di

## **LEGGE**

### **d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 - 2 aprile 1975; modifica**

- visto il messaggio 26 novembre 1997 no. 4705 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto ..... no. 4705 R della Commissione della legislazione,

## **d e c r e t a :**

### **I.**

La legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 - 2 aprile 1975 è così modificata:

#### **Art. 68**

##### **a) raccolta dei rifiuti urbani**

<sup>1</sup>I Comuni devono organizzare per tutto il loro territorio la raccolta dei rifiuti urbani. Il Consiglio di Stato emana a questo proposito le necessarie prescrizioni.

<sup>2</sup>Essi provvedono alla raccolta separata dei rifiuti urbani che possono essere riciclati. Il Consiglio di Stato emana a questo proposito le necessarie prescrizioni.

<sup>3</sup>Per i rifiuti ingombranti deve essere previsto un servizio speciale di raccolta. Il Consiglio di Stato emana a questo proposito le necessarie prescrizioni.

<sup>4</sup>I Comuni possono imporre all'utenza l'uso di recipienti adatti approvati dal Dipartimento.

<sup>5</sup>I rifiuti urbani che per loro natura, quantità prodotta o ubicazione dell'azienda non si prestano ad una normale eliminazione, possono essere esclusi dalla raccolta e eliminati a cura del produttore ai sensi dell'art. 72.

#### **Art. 69**

##### **b) riciclaggio o eliminazione**

<sup>1</sup>I Comuni provvedono affinché i rifiuti urbani riciclabili e i rifiuti ingombranti vengano avviati al riciclaggio, resi innocui o eliminati, se del caso a cura degli enti designati dal Consiglio di Stato e ne assumono le spese.

<sup>2</sup>Il Cantone provvede direttamente, mediante appositi enti con personalità giuridica di diritto pubblico o mediante il finanziamento di consorzi di Comuni deciso dal Consiglio di Stato a che i rifiuti urbani non riciclati siano eliminati in appositi impianti e ne assume le spese.

<sup>3</sup>Il Cantone sussidia nella misura determinata dal Consiglio di Stato il trasporto dei rifiuti urbani da zone discoste.

<sup>4</sup>Il Consiglio di Stato può affidare la progettazione o l'esecuzione degli impianti di riciclaggio o di eliminazione dei rifiuti come pure delle discariche controllate anche a privati.

<sup>5</sup>Il Dipartimento vigila sull'efficienza e il funzionamento degli impianti, avendo particolare cura della protezione dell'ambiente.

### **Art. 69a**

#### **c) finanziamento dell'eliminazione dei rifiuti**

<sup>1</sup>A copertura delle spese per l'eliminazione dei rifiuti di cui all'art. 69 cpv. 2 il Cantone preleva una tassa in funzione del volume fissata dal Consiglio di Stato (tassa sul sacco).

<sup>2</sup>La tassa, proporzionale al volume dei rifiuti,, è compresa fra fr. 1.- e fr. 2.50 per un sacco della capacità di 35 l. ed è stabilita in funzione dell'evoluzione dei costi e dei volumi da smaltire.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato emana le necessarie prescrizioni organizzative, segnatamente l'obbligo per l'utenza dell'uso dei sacchi ufficiali sottoposti a tassa o di sistemi equivalenti.

### **Art. 70**

#### **d) regolamento comunale**

<sup>1</sup>I Comuni devono disciplinare mediante regolamento il servizio comunale di raccolta , riciclaggio ed eliminazione dei rifiuti urbani riciclabili e dei rifiuti ingombranti.

<sup>2</sup>Il regolamento può prevedere:

- a) tasse causali specifiche per la copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti e degli scarti vegetali;
- b) tasse causali specifiche per i grandi produttori per la copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti riciclabili;
- c) tasse base per la copertura degli altri costi comunali;
- d) facilitazioni a carattere sociale come il diritto per alcune categorie di cittadini di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un'adeguato numero di sacchi ufficiali.

<sup>3</sup>Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio di Stato.

## **II. - Modifica di leggi**

La legge concernente l'istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri del 20 giugno 1988 è modificata come segue:

### **Art. 18**

<sup>1</sup>Le spese d'esercizio dell'Ente sono coperte: dalla tassa sul sacco di cui all'art. 69a LALIA e da altre tasse particolari prelevate sui rifiuti consegnati da enti pubblici e privati.

<sup>2</sup>Le modalità di calcolo delle tasse particolari sono definite in un regolamento e il loro ammontare è fissato dal Consiglio di amministrazione.

## **III. - Norma transitoria**

<sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

<sup>2</sup>Esso determina segnatamente il periodo entro il quale i Comuni provvederanno ad adattare al nuovo art. 70 e a far approvare dal Consiglio di Stato i regolamenti per la raccolta dei rifiuti.

**Allegato A**

## **Allegato B**

Estratti dal documento 119 pubblicato dall'Ufficio federale delle foreste e del paesaggio (UFAFP), "Statistique des déchets 1998" pagg. 32-33 e 53-54